

N. 6701/2016 R.A.C.C.



TRIBUNALE DI PADOVA

Seconda Sezione Civile

Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/11/2016; letti gli atti di causa e sentite le conclusioni delle parti da aversi qui per integralmente richiamate;

rilevato che parte ricorrente ha adito l'intestata autorità giudiziaria, dopo aver intrapreso il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 9707/14 R.G., per sentir condannare la convenuta alla corresponsione della somma di euro 189.023,23 oltre interessi e spese anche del giudizio di accertamento tecnico;

si è costituita la convenuta Banca - - - - - contestando l'ammissibilità del procedimento ex art. 696 bis e chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande attoree anche alla luce delle deduzioni già dimesse nel procedimento preventivo svoltosi. Ha inoltre contestato la sua legittimazione passiva in ragione della cessione delle posizioni legate ad una serie di sportelli bancari ceduti in blocco alla - - - - - che ha preso efficacia a partire dal 10/03/2008.

Le domande attoree sono manifestamente fondate e vanno integralmente accolte.

Va in primo luogo dato atto dell'avvenuta acquisizione del procedimento 9707/14 RG svoltosi tra le parti.

La convenuta ha eccepito l'inammissibilità del procedimento preventivo di cui all'art. 696 bis c.p.c. poiché il CTU avrebbe dovuto risolvere preventivamente questioni giuridiche che invece devono essere dimesse al giudice in un giudizio ordinario.

L'eccezione è infondata.



Va in primo luogo osservato che al CTU non è stata dimessa alcuna soluzione di questione giuridiche poiché tale valutazione è stata in realtà svolta proprio dal giudice che ha formulato il quesito in sede di accertamento tecnico.

Il CTU ha pertanto solo risposto al quesito che il giudice gli aveva formulato dopo aver egli stesso compiuto una serie di valutazioni sulle eccezioni svolte dalle parti.

Nel merito il CTU, rispondendo al quesito, ha accertato che l'attrice vanta un credito verso la convenuta pari ad euro 189.023,23.

In tal senso la ricorrente in questo giudizio ha parzialmente modificato la propria originaria domanda conformandola alle risultanze della CTU e ciò porta a poter valorizzare, in sede di liquidazione delle spese di lite, la manifesta fondatezza delle sue domande ex art. 4 c. 8 del DM 55/2014.

Esaminando le eccezioni svolte dalla convenuta va osservato in primo luogo che la eccezione di carenza di legittimazione passiva è manifestamente infondata.

Come si evince dal doc. 2 di parte ricorrente, la banca, nel rispondere alla richiesta di produzione documentale formulata ex art. 119 T.U.B., ha dichiarato da un lato di non aver reperito alcuna documentazione e dall'altro ha dichiarato che il rapporto era cessato alla data del 09/03/2008.

Come riferisce la stessa banca convenuta, la cessione dei suoi sportelli in blocco ha effetti a partire dal 10/03/2008 sicché, essendosi estinto il rapporto per cui è causa in data 09/03/2008, ella è pienamente legittimata passiva in relazione alle domande attoree.

Non miglior sorte subisce l'eccezione di prescrizione, a fronte della sua genericità.

La convenuta ha genericamente sollevato la prescrizione decennale rispettivamente o dai dieci anni dalla notifica del procedimento preventivo, piuttosto che da dieci anni anteriori alla data di messa in mora.



Nessuna delle due deduzioni coglie nel segno.

Come hanno affermato le Sezioni Unite della Cassazione con la decisione 24418/2010 la prescrizione decorre dal “pagamento” e non certo dalla mera annotazione in conto sicché, nel caso di specie, nessuna prescrizione decennale è maturata.

Inoltre con la decisione n. 4518/2014 la Cassazione ha affermato che, in assenza di prova contraria, tutte le rimesse devono intendersi ripristinatorie sicché nessuna prescrizione può maturare fino alla chiusura del rapporto allorquando i saldi vengono “pagati”.

L’eccezione generica sollevata dalla convenuta non assolve all’onere imposto dalla richiamata sentenza sicché sul punto la banca soccombe e la eccepita prescrizione va rigettata.

Passando al merito, alla CTU, nel giudizio preventivo, è stato chiesto, prendendo atto che nonostante la precisa richiesta la banca non è riuscita a produrre alcuna documentazione contrattuale dei rapporti intercorsi di scomputare tutto quanto addebitato a titolo di interessi, commissioni e spese che non risultassero espressamente pattuite.

Il lavoro minuzioso di ricostruzione svolto dalla CTU, la quale ha correttamente recepito anche alcune osservazione che i CTP delle parti le hanno rivolto così riformulando alcuni dei conteggi effettuati, possono essere integralmente fatte proprie dal Tribunale.

Sul punto di recepimento delle conclusioni della CTU va anche ricordato che Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015 (Rv. 634182), rigettando l’impugnazione interposta avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, ha statuito che *“Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti*



tecniche di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”.

La CTU ha concluso, dopo aver rideterminato le posizioni di dare/avere tra le parti, che l'odierna ricorrente vanta un credito verso la convenuta pari ad euro 189.023,23.

La conclusione a cui giunge la CTU è pienamente condivisibile anche perché il quesito rivolto dal giudice della fase preventiva è pienamente conforme alle posizioni interpretative del gruppo specializzato di diritto bancario di questo Ufficio sicché, quel medesimo quesito, sarebbe stato formulato anche durante un eventuale giudizio di merito.

La convenuta va pertanto condannata al pagamento della capital somma di euro 189.023,23 maggiorata di interessi legali dalla data del 21/03/2014 per complessivi 191.784,00 euro.

Come già anticipato va osservato che la liquidazione delle spese di lite possono essere maggiorate di 1/3 come previsto dall'art. 4 c. 8 del DM 55/2014 in considerazione del fatto che la ricorrente ha svolto, nel presente giudizio, una domanda esattamente conforme alle risultanze del procedimento per ATP già svoltosi sicché, alla luce della risultanza di quella consulenza, le sue difese appaiono manifestamente fondate al punto che se la convenuta vi si fosse conformata prima di questo giudizio avrebbe risparmiato la soccombenza in questo giudizio.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come di recente stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella



presente causa, anche in ragione della speditezza e semplicità del procedimento tutti valori, per le fasi che si sono effettivamente tenute quindi non quella istruttoria, possono essere dimezzati con l'aggiunta, però, dell'aumento di 1/3 in ragione della manifesta fondatezza delle difese attoree ex art. 4 c. 8 DM 55/2014.

Parimenti vanno liquidate e rimborsate anche le spese sostenute dalla ricorrente nel giudizio preventivo per come esposte nel fascicolo d'ufficio acquisito e di parte prodotto.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Condanna - - - - - , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a - - - - - , in persona del legale rappresentante pro tempore, la capital somma di euro 191.784,00 oltre interessi legali dalla data del presente provvedimento al saldo effettivo;
- 2) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese liquidate per la CTU svoltasi nel procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c.;
- 3) Condanna - - - - - , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere ad - - - - - , in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 406,50 (più gli esborsi che si ritrovano nel fascicolo d'ufficio dell'ATP) per esborsi, euro 5.353,34 per compenso, oltre a I.V.A., C.N.P.A. oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% ex D.M. 55/2014;
- 4) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Ordinanza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.



Così deciso in Padova, il 23/11/2016.

Il Giudice

- Dott. Giorgio Bertola -

fin services.eu

